

Bisogna supplire, alla elasticità ed incertezza dei vocaboli usati, con una interpretazione precisa da parte del legislatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La farmacopea ufficiale cioè la parte ufficiale della farmacopea non comprende specialità mediche: comprende i prodotti, i rimedi semplici, che sono obbligatori per i farmacisti; le specialità, come ha detto bene l'onorevole Cermenati, sono la composizione di diversi di questi prodotti, dosati in un modo o nell'altro, secondo il fine che si vuol raggiungere con queste specialità.

Ora la risposta al quesito dell'onorevole Cermenati mi pare semplicissima: se queste specialità contengono solamente prodotti indicati nell'elenco di cui alla lettera *a* dell'articolo 18, la specialità stessa rimane compresa in queste disposizioni; cioè, se contengono cose innocue, possono essere vendute liberamente. La farmacopea ufficiale non può comprendere le specialità. Anzitutto, se dovessimo comprendere tutte le specialità, ci vorrebbe il dizionario della Crusca, perchè ormai sono diventate un numero sterminato. Se poi si volesse che il Governo e per lui il Consiglio superiore della sanità dovesse dichiarare quali specialità sieno buone e quali no, si dovrebbe pronunziare un giudizio di cui nessuno vorrebbe assumere la responsabilità, perchè dipenderebbe da questo giudizio l'accreditare o no le specialità stesse; quindi nella parte ufficiale non è compreso che ciò che la legge dichiara prodotto; e, ripeto, se la specialità contiene unicamente dei prodotti innocui fra quelli compresi nel suddetto elenco, allora a tutti sarà lecito venderli, mentre non è lecito vendere il prodotto se contiene altra sostanza che non può esser venduta se non dal farmacista.

CERMENATI. Non insisto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Prampolini, Turati, Sichel, Graziadei, Mancini Ettore, Treves, Merlani, Bonomi Ivanoe, Dello Sbarba, Rondani, Giulietti, Beltrami, e Berenini, propongono a quest'articolo il seguente emendamento:

« *Aggiungere:*

« *c*) l'elenco delle specialità medicinali che dovranno essere vendute al pubblico dai farmacisti e nella farmacia ».

L'onorevole Prampolini ha facoltà di svolgerlo.

PRAMPOLINI. Non v'insisto.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Giulio Alessio:

« *Sopprimere le ultime parole:* prevista dall'articolo 36 del testo unico delle leggi sanitarie 1º agosto 1907, n. 636 ».

L'onorevole Giulio Alessio ha facoltà di svolgerlo.

ALESSIO GIULIO. La mia proposta implica il ritorno al testo ministeriale, perchè esso diceva: « a cura del Ministero dell'interno saranno pubblicate le tariffe dei medicinali per la somministrazione ai poveri prevista dall'articolo 36 del testo unico delle leggi sanitarie 1º agosto 1907, n. 636 ».

Ora l'articolo 36 è del seguente tenore:

« I comuni sono tenuti, oltre all'assistenza sanitaria dentro e fuori dell'abitato, a somministrare gratuitamente ai poveri anche i medicinali, se ed in quanto a tali somministrazioni non sia già provveduto o non si debba provvedere da Opere pie o con altri mezzi o in virtù di altre leggi. Il regolamento stabilirà le norme e i limiti di tale somministrazione ».

A me pare che questo riferimento all'articolo 36 non si spieghi. Quell'articolo parla della distribuzione gratuita ai poveri; qui si parla della tariffa dei medicinali per somministrazione ai poveri, la quale suppone un pagamento. Ed anche accettando che possa riferirsi ad una somministrazione gratuita, mi pare che questo articolo con la sua ultima disposizione: « se ed in quanto a tale somministrazione non siasi provveduto con altri mezzi od in virtù di altre leggi », implichi una limitazione a danno dei poveri. Dunque il concetto espresso nel testo ministeriale mi pare più esatto che quello espresso nel testo della Commissione, che implica per se stesso una limitazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'articolo 36 della legge sanitaria, oltre la parte letta dall'onorevole Alessio, contiene quest'altro capoverso: « Il regolamento stabilirà le norme ed i limiti di tali somministrazioni ». Tale richiamo ha per effetto che questo regolamento speciale emanato in virtù dell'articolo 36 sia applicabile anche alle tariffe e che quindi nello stabilire le tariffe si debba tener conto delle norme e dei limiti fissati dai regolamenti fatti in esecuzione del citato articolo 36.

Non credo che sia una disposizione, che abbia una grande portata, ma l'utilità è